



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI  
DI RAVENNA

**CIRCOLARE ATTUATIVA ED INTERPRETATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA  
FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

*APPROVATA DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE NELL'ADUNANZA DEL 23/03/2020*

**PREAMBOLO**

**1)** Con la presente circolare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna intende dare attuazione al Regolamento del C.N.F. n. 6 del 16.07.2014, in vigore dal 01.01.2015, come modificato con delibere del 30.07.2015 e del 16.12.2016 (di seguito indicato come "Regolamento"), fornendo indicazioni di carattere pratico ed interpretativo. La presente circolare entrerà in vigore il 1° aprile 2020 sostituendo integralmente quelle precedenti e sarà applicabile fin dal triennio in corso o comunque dal triennio che contiene l'anno di entrata in vigore della presente circolare <sup>(1)</sup>. Resta inteso che nel caso di concorrenza di regolamentazioni diverse e/o contrastanti **dovrà ritenersi applicabile la regola più favorevole all'iscritto** utile al compimento dell'obbligo formativo triennale.

**2)** Il Consiglio dell'Ordine si riserva di integrare o modificare la presente circolare ogni qualvolta venga ravvisata la necessità di dare risposta a situazioni insorte e non contemplate nella stessa circolare o la necessità di dare attuazione a modifiche apportate dal C.N.F. al proprio Regolamento ed alle linee guida e/o circolari interpretative che il C.N.F. dovesse emanare ai sensi dell'art. 8 n. 2 del medesimo Regolamento.

**3)** In linea con quanto stabilito dal C.N.F. - atteso che il Regolamento per la formazione continua trova fonte diretta nell'art. 11 della legge ordinamentale forense n. 247/2012, finalizzata a contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse delle parti assistite e dell'amministrazione della giustizia - il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna considera fondamentale l'assolvimento degli obblighi formativi, oltre che per quanto previsto all'art. 25 n. 7 del Regolamento (attestato di formazione continua), anche per l'assunzione degli incarichi e l'inserimento negli Elenchi di cui all'art. 1 lett. F) della presente circolare. Il mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale e della formazione continua costituisce altresì illecito disciplinare sanzionato dall'art. 15 del Codice Deontologico Forense.

**4)** Infine, si evidenzia che l'assolvimento dell'obbligo formativo appartiene al novero dei requisiti (art. 2, comma 2, D.M. n. 47/2016) che deve coesistere al fine di consentire all'iscritto di fornire la prova sull'effettività, continuità, abitudine e prevalenza della

professione forense utile alla permanenza fra gli iscritti degli Albi Professionali. L'accertamento da parte del Consiglio dell'Ordine del mancato assolvimento dell'obbligo formativo comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa della **cancellazione dall'Albo per il periodo di un anno**, salvo giustificati motivi.

### **Art. 1**

#### **CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO**

**A)** L'obbligo formativo è posto a carico di tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine di Ravenna, compresi gli Avvocati iscritti negli elenchi e sezioni speciali dell'Albo ed i praticanti Avvocati abilitati dal patrocinio. È altresì posto a carico degli Avvocati dipendenti di enti pubblici, degli Avvocati stabiliti ed anche degli Avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa. L'obbligo sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'albo a prescindere dall'esercizio o meno dell'attività professionale e perciò anche se questa non sia di fatto svolta, o lo sia in maniera marginale, episodica e discontinua, fatte salve le condizioni di esonero previste dall'art. 15 del Regolamento.

**B)** Il periodo di valutazione dell'obbligo formativo ha durata triennale. Per coloro che alla data del 01.01.2015 (data di entrata in vigore del Regolamento C.N.F. n. 6/2014) risultavano già iscritti, il primo periodo di valutazione triennale decorreva dal 01.01.2014 (2014-2015-2016) mentre per coloro che si sono iscritti successivamente al 2014 il triennio di valutazione comunica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione.

**C)** L'iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 crediti formativi, di cui 9 nelle materie obbligatorie di ordinamento, previdenza forensi, deontologia professionale ed etica professionale. Ogni anno l'iscritto deve necessariamente conseguire almeno 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie. Fermo l'obbligo di cui sopra non sarà possibile compensare eventuali crediti formativi ordinari, ottenuti in eccedenza, con quelli nelle materie obbligatorie, mentre i crediti formativi ottenuti in eccedenza nelle materie obbligatorie potranno invece compensare i minori crediti maturati nelle altre materie. I restanti crediti, nella misura di 15, utili al previsto completamento del minimo formativo potranno essere conseguiti nell'arco del triennio di valutazione, senza scadenze temporali intermedie. La disposizione di cui sopra deroga parzialmente a quanto statuito nell'art. 12 del Regolamento, ma consente all'iscritto una migliore gestione dell'impegno formativo e allo stesso tempo concede al Consiglio una migliore programmazione dell'offerta formativa.

**D)** Il numero dei crediti formativi conseguiti tramite formazione a distanza non potrà superare il 40% del totale dei crediti previsti (fino a 24) per il triennio di valutazione.

**E)** Il conseguimento dei crediti formativi potrà avvenire tramite la partecipazione ad eventi formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine di Ravenna, da altri Consigli dell'Ordine, dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Cassa Forense.

**F)** L'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente, è condizione per l'inserimento e per il mantenimento negli elenchi dei difensori d'ufficio, degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per la designazione a commissario nell'esame da Avvocato e per la consulenza all'interno dello Sportello per il Cittadino previsto dall'art. 30 della legge n. 247/2012, per l'inserimento e mantenimento in qualsiasi altro elenco formato dal Consiglio dell'Ordine in forza di leggi e di regolamenti, di convenzioni a richiesta di enti pubblici o privati e per l'indicazione e designazione di Avvocati a qualsiasi titolo richiesta, per rivestire la qualifica di moderatore, relatore o docente in eventi formativi e corsi istituzionali organizzati dal Consiglio dell'Ordine, anche tramite la Fondazione Forense Ravennate e comunque per partecipare a commissioni o gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine.

**G)** Il Consiglio dell'Ordine non accoglierà le richieste di accreditamento di eventi formativi nei quali vengano indicati, come relatori o moderatori, Avvocati che non abbiano assolto all'obbligo formativo.

**H)** L'Avvocato che non avrà assolto l'obbligo formativo nel triennio precedente non potrà ospitare praticanti. Questi ultimi non potranno essere iscritti nell'elenco tenuto dall'Ordine, se non presenteranno dichiarazione dell'Avvocato dalla quale risulti che lo stesso ha realmente assolto il proprio obbligo formativo nel triennio ultimo concluso.

## **Art. 2**

### **ESONERI E PROROGHE**

**A)** Sono esentati dagli obblighi di formazione continua gli Avvocati sospesi dall'esercizio professionale a mente dell'art. 20, comma 1, L. 31 dicembre 2012 n. 247; gli Avvocati dopo 25 anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative ed i componenti del Parlamento europeo; i docenti ed i ricercatori confermati nelle università in materie giuridiche.

**B)** Su domanda dell'interessato saranno altresì esonerati dall'obbligo di formazione continua gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da: gravidanza, parto, adempimento dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità e maternità in presenza di figli minori, anche adottivi; grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza; interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale, o trasferimento di questa all'estero; cause di forza maggiore; altre ipotesi eventualmente indicate dal Consiglio Nazionale Forense.

A tal fine l'iscritto deve documentare al Consiglio dell'Ordine la durata e la causa dell'impedimento. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporterà la riduzione dei crediti formativi (compresi quelli in tema di materia obbligatoria) da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

Durata ed entità degli esoneri saranno concessi nel rispetto dei seguenti criteri orientativi e riservando comunque il Consiglio ogni migliore valutazione in relazione al particolare caso concreto:

- in caso di gravidanza a rischio documentalmente comprovata con idonea certificazione medica si prevede esonero di numero 20 CF, compresi 3 CF nelle materie obbligatorie, da distribuirsi, in proporzione tra l'anno dell'evento nascita e quello eventualmente precedente di inizio della gravidanza;

- in caso di gravidanza non a rischio e presupposto il periodo di impedimento agli ultimi 4 mesi di gestazione, si prevede un esonero pari a 7 CF da dividersi fra l'anno della nascita e quello precedente, qualora la nascita si sia verificata entro i primi 4 mesi dell'anno;

- in caso di adozione all'estero: esonero dei crediti formativi in misura proporzionale alla durata del soggiorno trascorso all'estero dal genitore adottante, in attesa di assegnazione di minore straniero adottivo;

- in caso di maternità o paternità: per il primo anno di vita del neonato **esonero di 20 CF** a partire dalla nascita, comprensivi di 3 CF nelle materie obbligatorie, da distribuirsi per trimestri a seconda della data di nascita del neonato secondo il seguente schema:

- se la nascita interviene dal 1° gennaio al 31 marzo: esonero di 20 CF per l'anno in corso;

- se la nascita interviene dal 1° aprile al 30 giugno: esonero di 15 CF per l'anno in corso e di 5 CF per l'anno successivo (sul presupposto che per il primo trimestre sarebbe già operativo l'esonero per gravidanza e che l'impedimento per maternità riguarderebbe i 2/3 dell'anno in corso);

- se la nascita interviene dal 1° luglio al 31 settembre: esonero di 10 CF per l'anno in corso e di 10 CF per l'anno successivo;

- se la nascita interviene dal 1° ottobre al 31 dicembre, cioè nell'ultimo trimestre: esonero di 5 CF per l'anno in corso e di 15 CF per l'anno successivo;

- dal compimento di 1 anno del bambino ai 2 anni: esonero di 10 CF compresi 3 CF obbligatori;

- dal compimento di 2 anni del bambino ai 3 anni: esonero di 7 CF ordinari.

Ai casi di maternità e paternità sono equiparati i casi di adozione.

**C)** In considerazione dell'attività istituzionale svolta, gli incarichi di componente del Consigliere dell'Ordine, di componente del Consiglio Nazionale Forense, di componente degli organi della Cassa Forense, di componente dell'Ufficio di Coordinamento e dell'Assemblea dell'Organismo Congressuale, di componente del Consiglio Giudiziario e del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense esonerano l'iscritto per il periodo di esercizio della funzione, dal conseguimento dei soli crediti formativi aventi ad oggetto l'ordinamento previdenziale e la deontologia.

**D)** Nel caso di patologie gravissime, che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dell'Ordine valuterà, a richiesta dell'iscritto, la possibilità di concedere l'esonero permanente.

**E)** Nel caso di interruzione dell'attività professionale per un periodo uguale o superiore a 6 mesi il Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'interessato, potrà concedere l'esonero dall'obbligo formativo in misura pari al rapporto proporzionale esistente fra il periodo interruttivo ed il triennio di valutazione dell'obbligo formativo. Ciò vale a dire che, se l'interruzione professionale sarà pari a 6 mesi e cioè  $1/6$  del periodo di valutazione (3 anni = 36 mesi), l'esonero sarà pari ad  $1/6$  del totale dei CF previsti nel triennio (60 CF) con indicazione se l'esonero riguardi anche i crediti sulle materie obbligatorie. Qualora l'interruzione dell'attività si protragga oltre il secondo anno, senza giustificato motivo, il Consiglio dell'Ordine non potrà concedere alcun esonero.

**F)** Nei casi di trasferimento all'estero dell'attività professionale il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, all'iscritto che ne faccia domanda, l'esonero dalla formazione continua per un periodo massimo di 2 anni e nella misura proporzionale applicata come sopra al punto E). Oltre i 2 anni non saranno consentiti ulteriori esoneri. Nel caso quindi che l'iscritto protragga la sua permanenza professionale all'estero oltre i due anni lo stesso dovrà comprovare l'assolvimento dell'obbligo formativo secondo i canoni dettati dal Regolamento del C.N.F. Nessun esonero verrà concesso nel caso in cui il trasferimento all'estero non sia dovuto a ragioni attinenti all'esercizio della professione forense.

**G)** In caso di gravi e comprovate ragioni di impedimento ad acquisire, entro il termine ordinario, i crediti formativi minimi previsti dalle norme che disciplinano la materia, il Consiglio, previa apposita istanza dell'interessato, può ammettere l'iscritto a completare i crediti formativi dovuti per l'ultimo triennio, entro un termine prorogato che, di norma, non può essere superiore ad ulteriori tre mesi rispetto alla scadenza ordinaria, fermi restando gli obblighi formativi per l'anno sul quale incide la proroga.

**Art. 3****ACCREDITAMENTO E PATROCINIO DI EVENTI FORMATIVI**

**A)** La formazione continua, intesa quale patrimonio della professionalità del singolo professionista, deve distinguersi in:

- aggiornamento, inteso quale mantenimento delle conoscenze già acquisite e sviluppo delle competenze tecniche giuridiche a esse collegate;
- formazione, intesa quale accrescimento delle competenze già acquisite ed acquisizione di nuove competenze ulteriori e diverse.

**B)** La descrizione esemplificativa e non esaustiva delle attività formative è quella specificata dall'art. 3 del Regolamento del C.N.F., cui la presente circolare interamente rimanda.

**C)** Nel più ampio rispetto del principio di libertà della formazione, si considerano attività formative quelle organizzate in Italia e nell'Unione Europea, previamente accreditate. Nel caso di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia ed all'estero, ed in assenza dei Protocolli d'intesa ai quali rimanda l'art. 14 del Regolamento, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere crediti formativi per la partecipazione alle ridette attività, solo a seguito di domanda presentata dall'interessato, corredata dall'attestato di frequenza/partecipazione e da tutta la documentazione occorrente a comprovare la partecipazione e lo svolgimento dell'attività formativa, che dovrà essere presentata dall'interessato entro il termine di novanta giorni dalla data di svolgimento dell'attività formativa, ai sensi dell'art. 22, comma 5 del Regolamento.

**D)** Al Consiglio dell'Ordine sono affidati i compiti di proposta, promozione, gestione e coordinamento in materia di formazione continua, di accreditamento degli eventi formativi, di vigilanza e verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti, con possibilità di demandare tale compito ad una Commissione locale formata all'interno del Consiglio ai sensi dell'art. 19 del Regolamento e denominata "Commissione accreditamento eventi formativi e verifica obblighi formativi". Il Consiglio dell'Ordine realizzerà eventi formativi, sia avvalendosi della Fondazione Forense Ravennate, sia organizzando, congiuntamente alla Camera Penale della Romagna, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, Disp. Att. c.p.p., i corsi istituzionali di formazione dei difensori d'ufficio (innanzi all'Autorità Giudiziaria).

**E)** Il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine e la Cassa Forense procedono all'accREDITAMENTO delle attività e degli eventi formativi ed all'attribuzione dei crediti, in ragione delle rispettive competenze, come segue:

- 1) il Consiglio Nazionale Forense è competente per gli eventi a rilevanza inter distret-

tuale e nazionale, per gli eventi seriali (intendendosi per entrambi “attività di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi Fori o Distretti nel medesimo anno formativo”), per la formazione a distanza (FAD) <sup>(2)</sup>, per i corsi finalizzati al conseguimento del titolo di specialista e per i corsi utili a conseguire l’abilitazione innanzi alle giurisdizioni superiori.

2) Il Consiglio dell’Ordine è competente per tutti gli eventi a rilevanza locale, per i corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale, per i master di primo e secondo livello, per i corsi di linguaggio giuridico o lingua straniera, per i corsi della Scuola Forense integrativi della pratica o del tirocinio, per la scuola dei difensori d’ufficio, per i corsi per mediatori professionali.

3) La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense provvede all’accreditamento ed alla contestuale attribuzione di Crediti Formativi degli eventi formativi organizzati in proprio nella materia previdenziale forense.

**F)** Gli organizzatori degli eventi formativi dovranno formulare la richiesta di accreditamento o patrocinio dell’evento al Consiglio mediante domanda redatta secondo l’apposito modello pubblicato nel sito web dell’Ordine. La domanda dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti e le specifiche competenze dei relatori nonché del programma completo dell’evento formativo e dovrà essere trasmessa all’indirizzo e-mail [segreteria@ordineavvocatiravenna.it](mailto:segreteria@ordineavvocatiravenna.it) avendo cura di contenere il file entro i 500 kilobyte affinché possa, il programma, essere pubblicato nell’apposita area del sito internet dell’Ordine o della Fondazione Forense Ravennate.

**G)** Al momento del deposito dell’istanza di accreditamento i soggetti organizzatori di eventi formativi dovranno versare, sempre con le modalità riportate nell’apposito modulo dell’istanza di accreditamento pubblicato nel sito web dell’Ordine, un contributo forfettario di € 80,00 (ottanta/00) per l’istruttoria della pratica di accreditamento.

Saranno esclusi dal pagamento di tale contributo:

- 1) le Università, le Associazioni Forensi, gli Enti Pubblici Locali, la Scuola Superiore della Magistratura, gli Ordini e le Fondazioni professionali e gli studi legali per l’attività di cosiddetta autoformazione **solo a condizione che l’evento formativo sia gratuito;**
- 2) i soggetti ed Enti con il quali il Consiglio dell’Ordine abbia in corso convenzioni aventi ad oggetto l’accreditamento e la gestione di eventi formativi.

La disposizione di cui al presente capo deve ritenersi vigente già dal 01.03.2019, giusta delibera del Consiglio dell’Ordine del 26.02.2019.

**H)** Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell’evento formativo, il Consiglio

dell'Ordine si riserva di richiedere agli organizzatori – prima della concessione dell'accreditamento o del patrocinio – ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori; ove il Consiglio abbia già avuto modo di apprezzare la preparazione e competenza scientifica del relatore – anche in relazione ad altri eventi già precedentemente accreditati – non sarà necessario allegare nuovamente il *curriculum vitae*.

**I)** Ai fini del computo del termine per la richiesta di accreditamento, la decorrenza dello stesso è sospesa nei periodi fra il 20 dicembre e il 10 gennaio e fra il 1° agosto ed il 1° settembre di ogni anno, nonché nel periodo intercorrente fra l'ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell'Ordine e la prima adunanza del Consiglio dell'Ordine del mandato successivo.

**L)** Si segnala ai soggetti organizzatori di eventi formativi che è consigliato presentare al Consiglio dell'Ordine le richieste di accreditamento o patrocinio degli eventi con congruo anticipo (40 giorni prima) rispetto alla data di svolgimento dell'evento.

**M)** Una volta ottenuto dal Consiglio dell'Ordine l'accreditamento o il patrocinio dell'evento formativo, gli organizzatori dello stesso sono tenuti a pubblicizzare l'evento, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura del seguente tenore letterale non modificabile: “evento formativo accreditato (o patrocinato) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna” e con la specificazione del numero dei crediti attribuiti all'evento formativo.

**N)** L'accreditamento e il patrocinio concessi dal Consiglio dell'Ordine valgono esclusivamente per il singolo evento formativo; in caso di ripetizione dello stesso la richiesta di accreditamento o di patrocinio dovrà essere reiterata.

#### **Art. 4**

##### **OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI O PATROCINATI**

**A)** Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, in mancanza di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze che siano stati previamente autorizzati dal Consiglio dell'Ordine, sono tenuti a registrare gli orari di entrata ed uscita dei singoli partecipanti ed a raccogliere, oltre alle generalità dei partecipanti, la loro sottoscrizione sia al momento dell'entrata che a quello dell'uscita, utilizzando per la registrazione dei partecipanti esclusivamente il modulo di registro-presenze appositamente predisposto dal Consiglio dell'Ordine. Entro il termine di quindici giorni dallo svolgimento dell'evento formativo, l'originale del registro-presenza dovrà pervenire al Consiglio o alla Fondazione Forense Ravennate,

pena il mancato riconoscimento dei crediti formativi maturati dai partecipanti per la frequenza del relativo evento formativo e/o il mancato accreditamento dei successivi eventi formativi del medesimo organizzatore.

**B)** Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna hanno il dovere di vigilare che, durante lo svolgimento degli eventi accreditati o patrocinati, i partecipanti non si assentino dall'aula, salvo che per brevi minuti e per necessità contingenti. Ove, a seguito di ispezione condotta dal Consiglio dell'Ordine per il tramite di propri incaricati, risulti che la presenza in aula è sensibilmente inferiore, per un tempo non limitato, al numero dei partecipanti che hanno sottoscritto il registro-presenze in entrata, l'accREDITAMENTO dell'evento potrà essere revocato, ferma restando ogni valutazione deontologica, di competenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina, a carico degli iscritti all'evento che, pur avendo sottoscritto il registro-presenze in entrata ed eventualmente anche quello in uscita, non abbiano presenziato effettivamente agli eventi formativi oppure si siano assentati dai locali dove si svolte l'evento per un tempo superiore a 15 minuti (continuativi o mediante più allontanamenti frazionati per gli eventi che durano una mezza o intera giornata; più del 20% del termine, per quelli di durata superiore). In tal caso il soggetto organizzatore dell'evento formativo non potrà rilasciare l'attestato di partecipazione gli iscritti.

## **Art. 5**

### **ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI**

**A)** Il soggetto organizzatore ha l'onere di consegnare il registro presenze nonché l'attestato di partecipazione per tutti i partecipanti non iscritti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, al termine dello svolgimento del singolo evento formativo; in alternativa potrà limitarsi a comunicare – al più tardi nel corso dello svolgimento dell'evento formativo – il luogo dove, nei giorni a seguire, i partecipanti potranno ritirare gli attestati ovvero la diversa modalità di consegna degli attestati (per esempio, mediante e-mail o pec).

**B)** L'iscritto che partecipi ad eventi formativi accreditati o patrocinati da enti diversi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna ha il diritto di pretendere dal soggetto organizzatore dell'evento un attestato scritto di partecipazione, e ha l'onere di conservare tale documentazione per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendola a disposizione del Consiglio dell'Ordine che gliene faccia richiesta, al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare il controllo sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi. Gli attestati di partecipazione ad

eventi formativi **non patrocinati o accreditati dal Consiglio dell'Ordine di Ravenna** dovranno essere depositati presso la segreteria dell'Ordine o della Fondazione Forense Ravennate **con sollecitudine**, ma comunque entro il termine ultimo del **31 gennaio dell'anno successivo** a quello in cui si è svolto l'evento formativo.

La consegna degli attestati alla segreteria dell'Ordine degli Avvocati o della Fondazione Forense Ravennate potrà avvenire con le seguenti modalità:

- 1) trasmissione via pec e successiva consegna dell'originale cartaceo;
- 2) consegna dell'originale cartaceo e di una fotocopia dello stesso che ritornerà all'iscritto con l'attestato di ricezione.

Nell'ipotesi in cui l'attestato venga consegnato fuori termine o manchi la prova di consegna dello stesso non verrà attribuito alcun credito formativo con riguardo all'evento partecipato.

Il rispetto di quanto sopra consentirà da un lato una migliore organizzazione del servizio volto al controllo dell'obbligo formativo e dall'altro la possibilità per l'iscritto di verificare, in tempo utile, la registrazione dei crediti formativi maturati.

## **Art. 6**

### **ATTIVITA' DI AUTOFORMAZIONE**

**A)** Oltre che con la partecipazione ad eventi formativi accreditati (anche da altri Consigli dell'Ordine, dal C.N.F. e dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense), l'iscritto può maturare crediti formativi anche in attività di autoformazione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento:

- 1) svolgendo relazioni o lezioni in eventi accreditati oppure nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali oppure nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di Avvocato;
- 2) pubblicando scritti giuridici su media a rilevanza nazionale, anche online;
- 3) avendo contratti di insegnamento in materie giuridiche nelle università ed enti equiparati;
- 4) partecipando a commissioni o gruppi di lavoro consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonché partecipando quali componenti al Consiglio Giudiziario ed al Consiglio Distrettuale di Disciplina;
- 5) partecipando alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, per tutta la durata dell'esame;

6) svolgendo attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal C.N.F. o dal C.O.A. secondo le rispettive competenze;

7) svolgendo attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi, la cui prova potrà essere costituita dall'effettiva partecipazione dell'iscritto agli eventi formativi in cui svolge la relazione o funge da moderatore.

**B)** Al fine di ottenere l'attribuzione dei relativi crediti formativi per le suddette attività, l'iscritto dovrà chiederne il riconoscimento, a seconda dei casi al C.N.F. o al Consiglio dell'Ordine.

**C)** Per le attività come sopra enunciate, l'iscritto dovrà formulare istanza, al C.N.F. ovvero al Consiglio dell'Ordine a seconda della rispettiva competenza come sopra riportata, entro il termine di novanta giorni dalla conclusione della relativa attività, al fine di poter depositare la delibera di riconoscimento al Consiglio dell'Ordine al termine del triennio formativo. In tale sede di verifica il Consiglio dell'Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione ad eventi o lo svolgimento di attività, come elencate al punto A) del presente articolo, per le quali l'iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l'attribuzione di crediti formativi al C.N.F. o al Consiglio dell'Ordine.

**D)** Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" e "commissioni consiliari" aventi carattere nazionale si intendono le commissioni ed i gruppi di lavoro istituiti dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Forense, dal Congresso Nazionale Forense e sue articolazioni e dalle associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Consiglio Nazionale Forense a norma dell'art. 35, comma 1, lett. s) della legge n. 247/2012 e del Regolamento del C.N.F. n. 1/2013, il cui elenco aggiornato è pubblicato nel sito del Consiglio Nazionale Forense. Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere che la partecipazione a tali commissioni o gruppi di lavoro risulti da un verbale che, oltre all'oggetto dei lavori e ad una sintesi del suo svolgimento, riporti l'orario di apertura e chiusura dei lavori, la durata di partecipazione ai lavori di ogni singolo partecipante, nonché la sottoscrizione degli stessi, fermo l'obbligo per i partecipanti di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi. Nel caso di partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro di enti od associazioni diversi, il Consiglio dell'Ordine si riserva di valutare – ai fini del riconoscimento di crediti formativi – la rappresentatività degli organismi e la pertinenza, rispetto alle tematiche giuridiche e forensi, delle questioni trattate nelle commissioni di studio e nei gruppi di lavoro istituiti da detti organismi.

**E)** Per “commissioni di studio”, “gruppi di lavoro” e “commissioni consiliari” aventi carattere locale si intendono esclusivamente le commissioni ed i gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell’Ordine ovvero che contano anche sulla partecipazione del Consiglio dell’Ordine, ivi compreso lo Sportello per il cittadino.

**F)** L’autorizzazione alle “attività seminariali di studio, anche nell’ambito della propria organizzazione professionale” e senza l’utilizzo di sistemi telematici, ai sensi dell’art. 13 n. 1 lett. f) del Regolamento, verrà concessa dal Consiglio dell’Ordine esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori e dovrà essere preventivamente autorizzata.

**G)** Ai fini dell’accreditamento delle suddette attività seminariali di studio, il Consiglio dell’Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell’attività formativa, anche i requisiti dell’adeguata apertura della stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione. In particolare, il Consiglio prenderà in considerazione le richieste di accreditamento di tali attività di autoformazione solamente nel caso in cui i partecipanti esterni allo studio organizzatore siano ammessi nella stessa proporzione numerica dei partecipanti dello studio, e in ogni caso in numero non inferiore a dieci.

**H)** Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tali attività seminariali di studio e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di propri incaricati.

**I)** Per attività di cui all’art. 13 lett. g) del Regolamento (“attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi”), il Consiglio richiede che l’iscritto documenti l’utilizzabilità del materiale così preparato e predisposto, con la prova dell’effettiva tenuta della relazione da parte dell’iscritto, specificando che i crediti maturabili per tale tipo di attività sono un massimo di 10 annui e che il Consiglio attribuirà al ridetto tipo di attività di autoformazione il minimo dei crediti concedibili.

**L)** Il numero massimo di 10 crediti formativi all’anno concedibili a norma del Regolamento per la partecipazione quali componenti al Consiglio Giudiziario ed al Consiglio Distrettuale di Disciplina è da intendersi al lordo dei crediti per i quali è stabilito l’esonero dal precedente art. 2, lett. C).

## **Art. 7**

### **RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER LA PARTECIPAZIONE**

### **AD EVENTI NON ACCREDITATI SVOLTI IN ITALIA**

Fra le “attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia” ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, il Consiglio dell’Ordine riconoscerà, salvi eventuali altri, gli eventi formativi organizzati dai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Giuridiche delle Università italiane e del Consiglio Superiore della Magistratura, anche tramite le proprie articolazioni territoriali, in ogni caso a condizione che la partecipazione a tali eventi sia comprovata da documentazione adeguata, conforme o analoga a quella prevista per gli eventi formativi accreditati. Anche in tali casi, l’iscritto dovrà formulare istanza al Consiglio dell’Ordine entro il termine di novanta giorni dalla conclusione della relativa attività. In sede di verifica il Consiglio dell’Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione ad eventi non accreditati per i quali l’iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l’attribuzione di crediti formativi al Consiglio dell’Ordine.

#### **Art. 8**

#### **TABELLA RIASSUNTIVA DEI CREDITI RICONOSCIBILI PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI AUTOFORMAZIONE, IN RELAZIONE AI DIVERSI LIVELLI**

- A)** Per l’accreditamento delle attività formative si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 17 e seguenti del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense e successive modifiche, che di seguito si riportano, nonché ad eventuali accordi con altri Ordini locali.
- B)** Si precisa che non verranno riconosciuti crediti formativi per attività che non abbiano attinenza con l’attività giuridico-forense e che riguardino attività di docenza rivolta a soggetti privi di conoscenze giuridiche e che non richiedano, da parte del relatore, particolari conoscenze specialistiche ed approfondimenti ulteriori rispetto alle conoscenze di base. Non verranno allo stesso modo riconosciuti crediti formativi per pubblicazioni e saggi che non siano attinenti alle materie giuridico-forensi e che siano stati pubblicati su riviste che non abbiano attinenza con lo svolgimento della professione forense o che siano destinate ad utenti non dotati di conoscenze giuridiche di base.
- C)** Si precisa, infine, che nella determinazione dei crediti formativi **non si farà più riferimento alla durata oraria degli eventi bensì alla loro rilevanza e qualità**, e ciò in ottemperanza dei criteri dettati dal nuovo regolamento, che ha voluto il superamento del principio per cui ad un’ora di frequenza a qualsiasi evento formativo venisse assegnato un credito formativo.

<b>Attività</b>	<b>Crediti attribuiti</b>	<b>Limite massimo annuale</b>
Aggiornamento: frequenza di eventi formativi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio), con un minimo di un'ora e mezza	da 1 a 3	-
Aggiornamento: frequenza di eventi formativi della durata di un'intera giornata o di più giornate	da 2 a 12	-
Formazione: frequenza di eventi formativi di mezza giornata, con un minimo di un'ora e mezza	da 2 a 4	-
Formazione: frequenza di eventi formativi di una intera giornata o di più giornate	da 6 a 20	-
Formazione: frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista; di master di primo e secondo livello; di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera; di corsi per l'accesso alla professione di Avvocato; della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)	da 2 a 4	-
Formazione: frequenza di Scuola Forense integrativa della pratica o del tirocinio; di scuola per difensori d'ufficio; di corsi per mediatori professionali; della durata di un'intera giornata o di più giornate	da 6 a 20	-
<b>Attività</b>	<b>Crediti attribuiti</b>	<b>Limite massimo annuale</b>
Aggiornamento: svolgimento di lezioni, relazioni o moderazioni in eventi formativi accreditati, nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, nei corsi per l'accesso alla professione di Avvocato	1 oltre quanto attribuito per la partecipazione all'evento	12
Aggiornamento: pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on-line, ovvero libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti alla professione forense	per pubblicazioni e saggi: da 1 a 3 per ciascun scritto per libri e monografie: da 1 a 5 per ciascun scritto	12

Aggiornamento: contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati	da 1 a 10	10
Aggiornamento: partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro	da 1 a 10	10
Aggiornamento: partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense	da 1 a 10	10
Aggiornamento: attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata	da 1 a 10	10

### **Art. 9**

#### **VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI**

**A)** Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell'Ordine e/o della Fondazione Forense dell'effettiva partecipazione agli stessi.

**B)** Nel caso in cui un evento formativo sia frequentato dall'iscritto in misura inferiore a quella prevista dal Regolamento, fatta salva la tolleranza di cui all'art. 4, lett. B), la partecipazione parziale all'evento non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo. Ai fini dell'attestazione della durata effettiva della partecipazione all'evento formativo farà fede l'originale del foglio-presenze trasmesso al Consiglio dell'Ordine dal soggetto organizzatore dell'evento. È in ogni caso riconosciuto un margine di tolleranza di quindici minuti sia in entrata che in uscita.

**C)** Al fine di comprovare il regolare assolvimento dei propri obblighi formativi, in caso di richiesta da parte del Consiglio dell'Ordine, l'iscritto dovrà trasmettere tramite pec alla segreteria del C.O.A., un'unica relazione al termine di ciascun triennio, (e non una relazione al termine di ciascuno dei tre anni costituenti il triennio di valutazione), fermo restando l'obbligo di puntuale assolvimento da parte di ciascun iscritto del proprio dovere di formazione continua in ciascuna delle misure annuali indicate all'art. 12 del Regolamento.

**D)** Il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi maturati, verrà eseguito dal Consiglio dell'Ordine sulla base delle risultanze dei registri-presenze e/o degli attestati sottoscritti in occasione dei singoli eventi formativi e tempestivamente depositati presso la segreteria dell'Ordine, fatta salva la richiesta all'iscritto di eventuali chiarimenti o documentazione integrativa. Gli

iscritti potranno verificare, in ogni momento, il proprio punteggio formativo sul sito [www.isiformazione.it](http://www.isiformazione.it)

## **Art. 10**

### **ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA**

**A)** Il Consiglio dell'Ordine, previa verifica, rilascia l'attestato di formazione continua all'iscritto che ne faccia richiesta e che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale dell'ultimo triennio.

**B)** L'iscritto può fare richiesta di inserire l'indicazione del rilascio dell'attestato di formazione continua fra i dati del proprio nominativo pubblicati nell'Albo.

---

**(1)** In deroga alla normativa ordinaria di cui alla presente circolare, il 23.03.2020 il Consiglio dell'Ordine, vista la delibera adottata dal C.N.F. nella sua seduta amministrativa del 23.03.2020, ha disposto che: **a)** l'anno solare 01.01.2020-31.12.2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF n. 6/2014; **b)** nell'anno solare 01.01.2020-31.12.2020 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo mediante il conseguimento di minimo 5 CF, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale; **c)** i crediti formativi acquisiti nell'anno solare 01.01.2020-31.12.2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD; **d)** i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo; **e)** gli iscritti che non abbiano conseguito nel triennio precedente 2017/2019 i crediti previsti (almeno 60 crediti formativi, di cui 9 nelle materie obbligatorie di ordinamento, previdenza forensi, deontologia professionale ed etica professionale) potranno farlo acquisendoli entro e non oltre la data del 31.12.2020; **f)** gli iscritti che non abbiano conseguito in uno degli anni 2018 o 2019, da ricomprendersi rispettivamente nell'ambito dei trienni formativi 2018/2019/2021 e 2019/2021/2022, i crediti annuali minimi previsti (almeno 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie) potranno farlo acquisendoli entro e non oltre la data del 31.12.2020.

**(2)** In deroga agli art.li 17, comma 2 e 22, comma 7 del Regolamento C.N.F. n. 6/2014, con delibera adottata nella seduta amministrativa del 20.04.2020 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che - per gli eventi da svolgersi fino al 31.12.2010 - **gli Ordini Territoriali possono determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD** secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento C.N.F. n. 6/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine.